REGOLAMENTO CONCERNENTE DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEL GENIO MILITARE

Art. 213

Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del direttore dei lavori e sono trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza. A corredo di ogni singola fattura, sono conservate copie degli atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali ove previsto o i buoni di acquisto di cui al successivo comma 5. L'acquisto dei materiali e' regolato da lettera ordinativo fino all'importo di 3.500 euro e la scrittura privata per importi superiori. Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura e' attuata con buoni di acquisto emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro e' di durata inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.

Versione in vigore dal 14 settembre 2005, non più in vigore dal 6 luglio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170
Titolo	XI — Contabilità dei lavori
Capo	II — Contabilità dei lavori in economia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-170-2005/art-213-contabilita-delle-spese-di-lavori-in-amministrazione-diretta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it